

Fringe benefit: incremento a 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **limitatamente al 2023 è stata incrementata a 3.000,00 euro la soglia di non imponibilità dei fringe benefit** per i lavoratori **dipendenti con figli a carico**. La disposizione prevede che, in deroga alla prima parte del terzo periodo dell'art. 51 co. 3 del TUIR, **non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico**, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas **naturale entro il limite complessivo di 3.000 euro**. Resta quindi **ferma per i dipendenti senza figli a carico l'ordinaria soglia di non imponibilità pari a 258,23 euro** prevista dall'art. 51 co. 3 del TUIR. In entrambi i casi, il **superamento della soglia comporterebbe la tassazione dell'intero importo e non solo dell'eccedenza**.

Premessa

L'art. 40 del DL 4.5.2023 n. 48 (c.d. DL "Lavoro"), pubblicato sulla G.U. 4.5.2023 n. 103, contiene una disposizione, denominata "Misure fiscali per il welfare aziendale", che **innalza per il 2023 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 3.000,00 euro**, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Tassazione dei fringe benefit

A norma dell'art. 51 co. 1 del TUIR, **il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere**, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, **in relazione al rapporto di lavoro** (c.d. "principio di onnicomprensività"). I beni e servizi forniti al **dipendente diversi dalle somme in denaro** vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria.

Il co. 3 (terzo periodo, prima parte) dell'art. 51 del TUIR stabilisce, tuttavia, che **non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati** se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta.

Tale soglia di non imponibilità **era stata raddoppiata a 516,46 euro per il 2020 e per il 2021** (cfr. art. 112 del DL 104/2020 e art. 6-quinquies del DL 41/2021); **per il 2022 era stata innalzata dapprima a 600,00 euro e poi a 3.000,00 euro**, includendo anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (art. 12 del DL 115/2022, come modificato dall'art. 3 co. 10 del DL 176/2022; cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).

L'innalzamento della soglia previsto negli ultimi anni **è sempre stato riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione**.

Innalzamento della soglia dei fringe benefit per il 2023

L'art. 40 co. 1 del DL 48/2023 prevede che, *"limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo" del TUIR* **"non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti"**.

Per il 2023, quindi, la disciplina dettata dall'art. 51 co. 3 del TUIR **viene modificata per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico come segue:**

- tra i **fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro** per il **pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei **beni ceduti e dei servizi prestati**, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, **viene innalzato da 258,23 euro a 3.000,00 euro**.

Condizione dei figli fiscalmente a carico

La norma dispone che il **suddetto incremento a 3.000,00 euro spetta ai lavoratori dipendenti con figli** (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati) che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12 co. 2 del TUIR.

Osserva

In base a tale disposizione, i figli sono considerati fiscalmente a carico:

- se **non superano i 24 anni di età** e se hanno percepito nell'anno un **reddito pari o inferiore a 4.000,00 euro**;
- se **superano i 24 anni** e se hanno percepito un reddito complessivo annuo **non superiore a 2.840,51 euro**.

Dichiarazione al datore di lavoro

L'applicazione della soglia di 3.000,00 euro per i dipendenti **con figli fiscalmente a carico non è automatica**. Infatti a norma del co. 3 dell'art. 40 del DL 48/2023, infatti, *"il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli"*.

Lavoratori dipendenti senza figli a carico

Il co. 2 dell'art. 40 del DL 48/2023 dispone inoltre che, in relazione ai **beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti** per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1, ovvero per i lavoratori dipendenti **senza figli a carico, resta ferma l'ordinaria soglia di 258,23 euro** prevista dall'art. 51 co. 3 del TUIR, senza possibilità di includere le somme relative alle utenze domestiche.

Superamento della soglia

In entrambi i casi (dipendenti con o senza figli a carico), **il superamento della specifica soglia comporterebbe la tassazione dell'intero importo e non solo dell'eccedenza.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.